

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, il legislatore intese disporre una procedura più semplice e meno costosa, rispetto a quella prevista dalla legge comune, per la dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse nelle suddette circostanze.

L'articolo 4 della legge, concernente le inserzioni e le pubblicazioni da eseguirsi nei procedimenti sopra indicati, ha dato luogo, nella sua applicazione pratica, ad alcune difficoltà interpretative.

Infatti, poichè la disposizione in esso contenuta fa espresso richiamo, per quanto attiene alla deroga alle prescrizioni del Codice di procedura civile in ordine alle pubblicazioni sui giornali, all'articolo 728, relativo alla istruzione preliminare, anzichè agli articoli 727 e 729 stesso Codice, contenenti disposizioni sulla pubblicazione della domanda e della sentenza per dichiarazione

di morte presunta, è sorto il dubbio se il particolare sistema di pubblicità contemplato da detto articolo 4 sia applicabile soltanto alla domanda o anche alla sentenza.

È in proposito da tenere presente che dai resoconti delle discussioni parlamentari sulla legge risulta che, volendosi stabilire che le inserzioni dovevano essere eseguite « senza spesa ed immediatamente dopo la richiesta » e non potendosi imporre ai giornali la pubblicazione gratuita, si intese eliminare questa forma di pubblicità sostituendo ad essa, in aggiunta all'inserzione sulla *Gazzetta Ufficiale*, prevista dalle norme ordinarie, quella sul Foglio annunci legali della Provincia.

Tenuto conto di ciò e dell'intento del legislatore nel proporre la legge, non pare dubbio che il richiamo all'articolo 728 del Codice di procedura civile, contenuto nel suddetto articolo 4, debba essere considerato frutto di puro errore materiale e che la deroga alle prescrizioni del medesimo Codice in ordine alle pubblicazioni sui gior-

nali debba intendersi estesa sia alla domanda che alla sentenza.

Peraltro, poichè la Corte di cassazione, con sentenza 15 gennaio 1954, Puccio c. Hjbnette (in » Foro it. », 1954, I, col. 585) ritenne di accogliere, invece, l'interpretazione contraria e cioè che la deroga alla pubblicazione sui giornali si applica soltanto alla domanda e non anche alla sentenza e tale assunto, per quanto contrastato dalla dottrina, è stato ed è seguito da alcune Magi-

strature di merito, creando per gli interessati oneri particolarmente gravosi e molto spesso insostenibili, appare opportuno intervenire, in via d'interpretazione autentica, per eliminare le suddette incertezze e ricondurre la disposizione dell'articolo 4 della legge al contenuto che originariamente si era inteso attribuirle.

Tale, appunto, è lo scopo del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, deve essere interpretato nel senso che la deroga alle prescrizioni del Codice di procedura civile in ordine alla pubblicazione sui giornali si applica sia alla pubblicazione della domanda sia alla pubblicazione della sentenza per dichiarazione di morte presunta.